Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 29-10-2013
Pagina 26
Foglio 1

www.ecostampa.it

ANALISI

# Valorizzata l'alternanza scuola-lavoro

di **Michele Tiraboschi**

L'impatto delle nuove regole sui tirocini sarà notevole sia in termini di numero complessivo di stage attivati in Lombardia sia in ragione della regola dell'accentramento presso la Regione ove è collocata la sede legale in caso di imprese multilocalizzate.

Nel variegato panorama di normative regionali, a seguito del complesso e non uniforme processo di implementazione delle linee guida "Fornero" dello scorso 24 gennaio (vedi in www.bollettinoadapt.it il dettagliato rapporto curato dal gruppo di ricerca di Adapt), la regolazione lombarda si differenzia da tutte le altre per un aspetto qualificante. Si tratta, infatti, di un vero e proprio Testo unico dei tirocini costruito sulla falsariga del Testo unico dell'apprendistato (Dlgs 167/2011).

Accanto alla disciplina di dettaglio delle singole tipologie di stage, esiste infatti una agile disciplina comune destinata a regolare tutte le principali tipologie di tirocinio compresi quelli cruciali. La circostanza non è di poco conto, e neppure di mero carattere formale. L'aver incluso i tirocini curriculari consente in effetti una migliore finalizzazione delle strumento tra vera e propria metodologia formativa dell'alternanza, tipica dei percorsi scolastici e universitari, e semplice politica attiva finalizzata all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di gruppi svantaggiati a prescindere dalla componente formativa in senso stretto.

Uno dei principali limiti delle linee guida Fornero di regolazione dei tirocini formativi era del resto proprio questo: l'aver definito un quadro normativo di base per i tirocini a maggior rischio di abuso, quelli non legati a un percorso formale di istruzione e formazione, senza aver contestualmente delineato le modalità di utilizzo e valorizzazione dei tirocini di maggior pregio, quelli cioè funzionali alla reale integrazione tra scuola, università e mondo del lavoro.

La disciplina comune ha, peraltro, un carattere "leggero"; utile in ogni caso a definire in modo omogeneo le modalità di attivazione di tutte le tipologie di tirocini, la convenzione di stage e le relative garanzie assicurative. Altrettanto importante, ai fini di contrasto agli abusi, è la circostanza che i limiti alla attivazione dei tirocini, per tipologia di attività e per tetti massimi, sia stabilita per ogni forma di tirocinio compresi quelli curriculari. Significativo è peraltro lo sforzo di procedere ben oltre il quadro dei divieti e delle sanzioni per promuovere un percorso di qualità dei tirocini in funzione dei soggetti promotori (tra cui sono comprese anche le agenzie del lavoro in possesso di autorizzazione nazionale), delle caratteristiche dei tutor quali garanti della effettiva attuazione del piano formativo e della attestazione finale delle competenze.

Quanto infine alla indennità di partecipazione, prevista per i soli tirocini extracurriculari, viene definito un importo non inferiore ai 400 euro mensili lordi che può tuttavia essere ridotto a 300 euro in alcune situazioni. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta. Importante è infine la precisazione che il tirocinio – e la percezione della relativa indennità – non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più stage in Lombardia

L'infortunio in albergo indennizzabile dall'Inail

Valorizzata l'alternanza scuola-lavoro

118105

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.